

Allegato " B " al Repertorio nn. 9579/6860

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE SACCONAGHI - BORGHİ
Ente del Terzo Settore (siglabile E.T.S.)**

Premessa - Origine

La Residenza sanitaria assistenziale Angela Mauri Sacconaghi - Giovanni Borghi, già casa di riposo, ha avuto origine dal lascito di fabbricati e terreni disposto dal Cav. Uff. Enea Sacconaghi con testamento pubblico del 20 marzo 1934 e dall'intervento fattivo dell'Ing. Giovanni Borghi che permutò i suddetti immobili con una casa di riposo e con la donazione di una somma necessaria per il completamento dell'opera, come risulta dall'atto del notaio dott. Luigi Zanzi del 1° maggio 1968.

La casa di riposo fu, in seguito, riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 46 del 20 gennaio 1975 e, successivamente, trasformata in Fondazione di diritto privato (ex Ipab) con deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. VII/16560 del 27 febbraio 2004.

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita la

**Fondazione Sacconaghi - Borghi
Ente del Terzo Settore (in breve, E.T.S.)**

con sede legale a Comerio (Varese), via Valle Oro n.30.

La Fondazione recepisce nella propria denominazione l'indicazione, anche in forma abbreviata, di Ente del Terzo Settore, a costituirne peculiare segno distintivo che, a tale scopo, verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La Fondazione assume la qualifica di Ente Non Commerciale, ai sensi del d.lgs. 117/17.

Art. 2 - Scopi istituzionali

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Nello specifico la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività previste dall'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma del presente articolo.

La Fondazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 D.lgs. n. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Presso la Fondazione sono ospitate, di norma, persone anziane, anche non autosufficienti e/o diversamente abili, in particolare e preferibilmente residenti nei Comuni di Comerio, Barasso e Luvinate, o comunque nel bacino territoriale di competenza dell'azienda sanitaria locale ove ha sede l'istituzione.

Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- l'allestimento di residenze sanitarie assistenziali, strutture protette, case di riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizi utili per rispondere ai bisogni delle persone anziane o disabili, ivi comprese l'organizzazione e l'erogazione di servizi di trasporto di persone anche non autosufficienti;

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale;

- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività in cui opera la Fondazione;

- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

La Fondazione può valorizzare l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e di collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.

La Fondazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvede all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizioni, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi approvati da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione provvede alla redazione e approvazione della carta dei servizi, per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza riservata agli ospiti. Per il raggiungimento di detti scopi, la Fondazione si propone

- di svolgere qualsiasi attività che riterrà più opportuna indirizzandola prioritariamente nei confronti dei residenti dei Comuni di Comerio, Barasso e Luvinate;
- promuovere, organizzare ed attuare iniziative finalizzate alla protezione dell'infanzia e degli anziani

bisognosi di assistenza;

- assistere, anche con contributi finanziari o prestazioni di servizi sociali, le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà anche economica.

La Fondazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che riterrà necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

In particolare, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo:

- collaborare e aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché organismi, movimenti e persone giuridiche, con le quali condivida gli scopi istituzionali;

- promuovere, sostenere nonché contribuire alla costituzione di enti aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio fornendo agli stessi qualsivoglia tipo di assistenza nell'ambito delle proprie finalità;

- promuovere il territorio anche mediante l'organizzazione di attività associative culturali e turistiche, quali ad esempio convegni, mostre ed esposizioni.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni immobili e mobili quali originariamente risultanti dagli inventari redatti in data 31 luglio 2003 e 22 agosto 2003 approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente con deliberazione n.26 del 2 ottobre 2003 e come, successivamente, implementato.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

acquisti, lasciti e donazioni di beni immobili e mobili pervenuti all'ente a titolo di incremento del patrimonio, oblazioni, legati, erogazioni e da ogni altro contributo o entrata comunque pervenuti alla Fondazione, ogni altro incremento derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali, ivi compresa la locazione, anche frazionata, di immobili di proprietà della Fondazione, svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa, nei limiti consentiti dalla legge.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità della sua trasformazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, previo parere dell'organo di controllo, all'investimento del denaro a disposizione della Fondazione, fermo restando che le rendite e le risorse della Fondazione stessa devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

statutarie.

Il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturale. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate, occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i dipendenti che intendono svolgere attività di volontariato, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

È vietata qualsiasi forma di distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima struttura unitaria.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 4 - Mezzi finanziari

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) Rendite patrimoniali.
- b) Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche, sia pubbliche che private.
- c) Proventi, lasciti e donazioni destinati ad incrementare il patrimonio.
- d) Rette e entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- e) Avanzi di gestione - utili.

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'istituzione:

- a) Il Presidente.
- b) Il Consiglio di Amministrazione.
- c) L'Organo di controllo.

Art. 6 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e dura in carica per l'intera durata del consiglio.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Art. 7 - Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
- f) esercitare le funzioni che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione con delibera che ne determina i limiti;
- g) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 (dieci) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente con eguali poteri, compiti e funzioni.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri. Quattro componenti saranno nominati dai discendenti dell'Ing. Giovanni Borghi, gli altri membri sono nominati, in numero di un rappresentante per ente, dai sindaci dei comuni di Comerio, Barasso e Luvinata.

Se le nomine non dovessero pervenire entro la data di scadenza dell'organo di amministrazione, lo stesso si ritiene insediato con i soggetti nominati alla data stessa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

E' prevista la possibilità di riconfermare più di una volta e senza interruzione i componenti dell'organo di amministrazione.

La carica di Consigliere di Amministrazione è compatibile con l'assunzione di altri incarichi o funzioni all'interno della Fondazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora uno o più Consiglieri decadano dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione mantiene le proprie funzioni e prosegue il mandato conferito fino alla scadenza della carica fatta salva la decadenza dell'intero Consiglio se dovesse mancare, per qualsiasi motivo, oltre la metà dei propri membri.

I membri dell'organo di amministrazione devono possedere i requisiti specifici di onorabilità, professionalità e indipendenza descritti in apposito regolamento redatto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente e fatte salve le ipotesi di decadenza ivi indicate; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga tempestiva comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

La mancata tempestiva comunicazione della nomina da parte di uno o più dei soggetti aventi diritto di nomina costituirà decadenza dal diritto di nomina "pro-tempore" attribuito per lo specifico mandato e il Consiglio si insedierà, con il numero di componenti nominati, purché nel rispetto delle indicazioni di cui al primo comma dell'art. 8).

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è disposta d'ufficio anche in assenza di una pronuncia esplicita da parte del Consiglio stesso.

Venendo a mancare la maggioranza dei membri in carica l'intero Consiglio decade e si dovrà procedere ad effettuare le nuove nomine ai sensi dell'art. 8).

Art. 11 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta all'anno, nella sede della Fondazione o eccezionalmente in altra sede indicata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione,

per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dallo statuto; si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati, con qualunque mezzo, almeno cinque giorni prima delle sedute. È comunque ammessa una convocazione d'urgenza, da disporsi nelle forme di cui al comma precedente, entro tre giorni dalla data della riunione.

Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario che rimarrà in carica per la medesima durata del Consiglio o sino a revoca.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso maggior termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- approva il bilancio consuntivo annuale ed i documenti di accompagnamento che il Consiglio potrà predisporre;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali; forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'ente;
- può nominare il Direttore dell'ente, stabilendone compiti, attribuzioni e compensi, nei limiti ed alle condizioni indicati dal D.lgs n. 117/17. I compiti e le attribuzioni del Direttore possono essere attribuiti anche ad uno dei Consiglieri in carica;
- può delegare parte dei suoi poteri a uno o più Consiglieri con delibera che ne determini i limiti, riconoscendo una indennità di funzione e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti ed alle condizioni indicati dal D.lgs. n. 117/17;
- decide la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione, nei limiti ed alle condizioni indicati dal D.lgs. n. 117/17;
- nomina l'Organo di Controllo stabilendone la

retribuzione, nei limiti ed alle condizioni indicati dal D.lgs. 117/17;

- decide sulle modifiche delle disposizioni statutarie, ivi comprese le operazioni straordinarie;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 18 del presente Statuto;
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici, sia in Italia che all'estero nonché reti di impresa, consorzi, incubatori, start up a vocazione sociale, progetti di ricerca e di innovazione nazionali, europei ed extra europei;
- delibera sulla costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n.117/17.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, il Direttore della struttura, o in alternativa un organo direttivo in forma collegiale, un Consiglio Scientifico e ogni altro organismo o comitato che reputi necessario per l'attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, nei limiti ed alle condizioni indicati dal D.lgs. n. 117/17;

Art. 14 - Organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale. L'Organo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile senza limiti.

Il Consiglio può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Revisore Legale dei conti

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti; viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere scelto nell'ambito del Registro dei Revisori Legali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto.

Esso dura in carica per 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione e dura in carica per 5 (cinque) anni con decorrenza della data di nomina.

Art. 16 - Esercizio dell'Ente e approvazione del bilancio

L'esercizio della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio annuale. Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Per eventuali straordinarie situazioni è consentita l'approvazione del bilancio entro il 30 giugno.

La gestione dei servizi finanziari e dei rapporti di affidamento e conto corrente è affidata ad istituti bancari di notoria solidità, designati dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.

Art. 17 - Regolamenti interni

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni del Direttore, se nominato, sono disciplinati con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Liquidazione e devoluzione

In caso di scioglimento o di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o

a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. n. 117/2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla Legge. La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri Enti del Terzo Settore, di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 19 - Norme generali

Per quanto non previsto da presente statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo ii, del codice civile e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento a quelle del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Firmato:

Fabio Tedeschi

Nicoletta Borghi